



**COMUNE DI LEVERANO
DOCUMENTO STRATEGICO DEL
COMMERCIO
LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2015 N. 24**

Sommario

Quadro ed evoluzione normativa.	7
La Legge Regionale 24/2015	11
Il Documento Strategico del Commercio	14
<i>La sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2016</i>	17
Storia	20
Analisi demografica Comune di Leverano	22
<i>La popolazione per fasce d'età</i>	23
<i>Le famiglie</i>	26
<i>La popolazione straniera</i>	27
<i>Indicatori demografici</i>	28
Introduzione	31
Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina.	31
Consistenza della rete commerciale del Comune di Leverano per tipologia di struttura	32
Consistenza della rete commerciale del Comune di Leverano per settore merceologico	36
Consistenza esercizi di vicinato	41
Consistenza di pubblici esercizi	44
Attività commerciali su aree pubbliche	45
Punti Vendita di quotidiani e periodici	46
Farmacie	46
Distributori di carburanti	47
Analisi della rete distributiva locale del Comune di Leverano: gli indicatori di servizio, distribuzione equilibrio, copertura e densità commerciale.	47
Profilo Urbanistico	51
Gli atti amministrativi e la programmazione strategico - operativa	52
Il distretto urbano del commercio – strumento di valorizzazione	53
Art. 1 - Oggetto	55
Art. 2 - Criteri generali di presenza e localizzazione	55
Art. 3 - Possibilità insediative e zone di localizzazione	55
Art. 4 - Standard di parcheggio	56

Art. 5 - Deroghe agli standard pertinenziali.....	57
Art. 6 - Requisiti di accessibilità delle strutture.....	57
Art. 7 - Idoneità urbanistica e paesaggistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici.....	58
Art. 8 - Previsione degli insediamenti di interesse sovra comunale.....	59
Art. 9 - Disciplina del procedimento di valutazione delle domande.....	59
Art. 10 - Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione.....	60
Art. 11 - Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale.....	61
Art. 12 - Subentro nella gestione, sospensione temporanea e cessazione di attività delle medie strutture di vendita.....	61
Art. 13 - Norme finali.....	62
INTRODUZIONE.....	63
TITOLO I: il commercio su aree pubbliche.....	65
<i>Art. 1 - Oggetto.....</i>	<i>65</i>
<i>Art. 2 - Ambito di applicazione.....</i>	<i>65</i>
<i>Art. 3 - Validità del regolamento.....</i>	<i>65</i>
<i>Art. 4 - Finalità del regolamento.....</i>	<i>65</i>
<i>Art. 5 - Definizioni.....</i>	<i>66</i>
<i>Art. 6 - Esercizio dell'attività.....</i>	<i>67</i>
<i>Art. 7 - Posteggi.....</i>	<i>69</i>
<i>Art. 8 - Istruttoria della domanda.....</i>	<i>69</i>
<i>Art. 9 - Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione.....</i>	<i>70</i>
<i>Art. 10 - Partecipazione al procedimento.....</i>	<i>70</i>
<i>Art. 11 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.....</i>	<i>70</i>
<i>Art. 12 - Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio di tipo A.....</i>	<i>70</i>
<i>Art. 13 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A.....</i>	<i>71</i>
<i>Art. 14 - Concessioni temporanee di posteggio.....</i>	<i>73</i>
<i>Art. 15 - Subentro nella gestione.....</i>	<i>74</i>
<i>Art. 16 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni.....</i>	<i>74</i>
<i>Art. 17 - Cessazione.....</i>	<i>75</i>
<i>Art. 18 - Vendita a mezzo veicoli.....</i>	<i>75</i>
<i>Art. 19 - Normativa igienico-sanitaria e sicurezza.....</i>	<i>76</i>
<i>Art. 20 - Assenze.....</i>	<i>76</i>
<i>Art. 21 - Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere.....</i>	<i>76</i>

Art. 22 - Trasferimento di mercati, posteggi e fiere	77
Art. 23 - Trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere	78
Titolo II: I mercati	79
Art. 24 - Definizione di mercato	79
Art. 25 - I mercati comunali di Leverano	79
Art. 26 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	79
Art. 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	80
Art. 28 - Procedure per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati.....	80
Art. 29- Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione.....	80
Art. 30 - Orario di vendita.....	81
Art. 31 - Festività	81
Art. 32 - Prescrizioni.....	81
Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	82
Art. 34 - Posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale	83
Art. 35 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....	83
Art. 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	84
Art. 37 - Miglioria e scambio di posteggio.....	84
Art. 38 - Mercati straordinari	85
Titolo III: fiere	85
Art. 39 - Definizione di fiera e norme generali	85
Art. 40 - Procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere.....	86
Art. 41 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	86
Art. 42 - Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni.....	86
Art. 43 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	86
Art. 44 - Prescrizioni.....	87
Art. 45 - Fiere promozionali. Norme generali.....	87
Art. 46 - Fiere straordinarie. Norme generali.....	87
Titolo IV: posteggi isolati	88
Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio nei posteggi isolati.....	88
Art. 48 - Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche	88
Art. 49 - Aree in cui è consentita l'installazione di chioschi barsu suolo pubblico.....	88
Titolo V: commercio itinerante	89
Art. 50 - Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B.....	89
Art. 51 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	89
Art. 52 - Limitazioni e divieti.....	90

Titolo VI: norme finali e transitorie.....	90
<i>Art. 53 – Canone unico mercatale.....</i>	<i>90</i>
<i>Art. 54 - Verifica della regolarità contributiva e fiscale.....</i>	<i>90</i>
<i>Art. 55 - Sanzioni.....</i>	<i>91</i>
<i>Art. 56 - Pubblicità del regolamento.....</i>	<i>91</i>
<i>Art. 57 - Concessioni in scadenza 2017/2020.....</i>	<i>91</i>
<i>Art. 58 - Abrogazione precedenti disposizioni.....</i>	<i>92</i>
<i>Art. 59 - Disposizioni finali.....</i>	<i>92</i>
PREMESSA	93
STATO DEI LUOGHI	93
1. <i>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</i>	<i>94</i>
2. <i>DEFINIZIONI.....</i>	<i>94</i>
3. <i>CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI.....</i>	<i>95</i>
4. <i>COMPITI DEL COMUNE Verifiche.....</i>	<i>97</i>
5. <i>Incompatibilità.....</i>	<i>97</i>
6. <i>Zone territoriali omogenee a livello comunale.....</i>	<i>98</i>
7. <i>Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto.....</i>	<i>98</i>
8. <i>Ubicazione degli impianti nel territorio comunale.....</i>	<i>99</i>
9. <i>Indici di edificabilità, corsie, parcheggi.....</i>	<i>99</i>
10. <i>Tipologie nuovi impianti.....</i>	<i>100</i>
11. <i>Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL.....</i>	<i>100</i>
12. <i>Attività integrative.....</i>	<i>101</i>
13. <i>Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio.....</i>	<i>101</i>
PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	102
14. <i>Autorizzazione per nuovi impianti.....</i>	<i>102</i>
15. <i>Modifiche.....</i>	<i>103</i>
16. <i>Potenziamento e ristrutturazione totale.....</i>	<i>103</i>
17. <i>Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili.....</i>	<i>104</i>
18. <i>Impianti marini e avio.....</i>	<i>104</i>
19. <i>Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori.....</i>	<i>105</i>
20. <i>Collaudo.....</i>	<i>105</i>
21. <i>Esercizio provvisorio.....</i>	<i>105</i>
Orari e turnazioni.....	106
22. <i>Principi generali.....</i>	<i>106</i>
23. <i>Orari di apertura – assistenza automobilisti in condizione di disabilità – self-service - turni di riposo.....</i>	<i>106</i>
24. <i>Servizio notturno - ferie.....</i>	<i>106</i>

25. <i>Deroghe</i>	107
26. <i>Cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all'utenza</i>	107
27. <i>Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi</i>	107
28. <i>Comunicazioni alla Regione</i>	108
29. <i>Esame delle domande precedenti</i>	108
30. <i>Adeguamento e prevalenza del regolamento</i>	108
Disposizioni finali	108

Capitolo 1- La normativa in materia di commercio

Quadro ed evoluzione normativa.

Con la **Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015**, la Regione Puglia, ha promulgato il nuovo “**Codice del Commercio**”, che ha riordinato tutta la normativa esistente in materia di commercio; lo stesso è stato modificato con Legge Regionale n. 12 del 09 aprile 2018 adeguandolo agli aggiornamenti normativi e recependo i rilievi mossi dalla Corte Costituzionale n. 239/2016.

La Legge supera le vecchie ripartizioni tra “commercio – attività di somministrazione di alimenti e bevande – vendita di periodici e quotidiani – vendita su aree pubbliche – distribuzione di carburanti - e forme speciali di commercio al dettaglio”, unificando e includendo tutte le “attività commerciali” all’interno di un unico riferimento normativo.

Il nuovo Codice del Commercio prevede tra l’altro, all’art. 12, che i Comuni, nell’ambito della propria attività di programmazione e incentivazione, si dotino “*attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio.*”

Tale Documento deve contenere l’analisi socio-economica del comune, la rilevazione e l’analisi della rete di vendita del territorio comunale, la mappatura delle possibilità di insediamento commerciale e i relativi regolamenti. Si tratta di uno strumento di programmazione essenziale per la promozione e lo sviluppo del commercio nel territorio comunale, anche in relazione ai criteri di autorizzazione delle attività che, per interesse generale o per scarsità di risorse naturali e capacità tecniche, possono avere una limitazione numerica, fra cui in primo luogo le medie e le grandi superfici di vendita.

La nuova sfida, infatti, tanto nelle aree urbane quanto nelle piccole comunità, è quella di rilanciare il commercio locale, di sostenere un’offerta commerciale che tenga i consumatori all’interno dei confini comunali, realizzando una sintesi alta fra commercio e qualità della vita. Alla base del successo di una polarità commerciale, infatti, c’è la presenza di una regia unitaria che gestisca programmi, azioni ed interventi e determini lo sviluppo della comunità.

Lo Stato, prima della riforma costituzionale del titolo V che ha attribuito alle Regioni le competenze in materia commerciale, ha disciplinato il settore commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come decreto Bersani, che ha introdotto norme di semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative.

Il cambiamento introdotto con il D.Lgs. 114/98 è stato di significativa portata. Infatti, con l’introduzione del Decreto si abbandona per la prima volta la programmazione che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali centrata sul rapporto quantitativo tra l’offerta insediata su un territorio dato e la

potenziale domanda della popolazione. Il D.Lgs. 114/98 pone, invece, al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- “il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese” (art.1 comma 3 lett. d);
- “la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari” (art. 1 comma 3 lett. e).

In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/98 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali:

1. la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
2. la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
3. la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
4. la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
5. il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

In Puglia, già la L.R. n.11/2003, precedente riferimento normativo prima dell'approvazione del nuovo “Codice del Commercio”, aveva già recepito tutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni aspetti, aveva già esteso le facilitazioni di accesso alle attività, le semplificazioni procedurali, la deregolamentazione delle attività commerciali.

In questo quadro di evoluzione normativa, un passaggio fondamentale è giunto dall'Unione Europea con la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (la cosiddetta “direttiva Bolkestein”), approvata il 12 dicembre 2006, cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regionale n. 3 dell'11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi mira a realizzare un mercato interno che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore

competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto. In particolare, la Direttiva considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi, ne assicura la libertà di stabilimento e sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico- commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione commerciale, invece, essi hanno avuto in Italia una decisa evoluzione già a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98. Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dalla Legge di conversione 248/2006 avente come finalità il *rilancio dell'economia e dell'occupazione attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali*. Ed invero, l'art. 3 della suddetta legge, richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità, l'uniformità nel funzionamento del mercato nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, e richiamando l'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza i limiti e prescrizioni; esempi sono l'inesistenza del rispetto di:

- distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non;
- divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritte dal diritto comunitario.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, si evidenzia la necessità per gli Enti Pubblici di effettuare una programmazione. Ed invero, **all'interno della programmazione commerciale, i temi riguardanti l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti, le rivendite di giornali e riviste, necessitano di una programmazione tale da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non**

compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di “requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori” (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva).

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel “divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite ... e presenza di altri operatori ...”. A questo proposito si veda l'art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne “i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale”, tra cui far rientrare esplicitamente la tutela dell'ambiente urbano. Circa poi il concetto di “verifica di natura economica” la qualifica “una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione”.

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata, entrambi conformi al principio di proporzionalità, si sostanziano nella tutela dei consumatori, che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi, ma anche nella protezione dell'assetto territoriale e dell'ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita. Forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell'interesse generale, ai sensi dell'art. 4, punto 8) della Direttiva.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all'insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell'art. 3 l. 248/2006) *“limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area”*.

La disposizione prevista nella L.248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

La Legge Regionale 24/2015.

L’approvazione del nuovo “Codice del Commercio”, L.R. 24/2015, da parte della Regione Puglia giunge a conclusione di tale complessa evoluzione normativa.

La *ratio* del legislatore è quella di unificare tutta la normativa vigente relativa alle diverse attività commerciali all’interno di un unico documento (commercio in sede fissa all’ingrosso e al dettaglio, vendita di stampa e periodici, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, carburanti e altre forme speciali di commercio al dettaglio).La legge recepisce le novità introdotte a livello comunitario in materia di liberalizzazione delle attività commerciali e dei servizi, restituendo però ai comuni, nell’art.12, compiti specifici di indirizzo e programmazione.

Le finalità perseguite dalla nuova legge regionale n. 24/2015 sono:

- la tutela dei consumatori;
- il contenimento dei prezzi;
- lo sviluppo della rete distributiva;
- l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali;
- il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
- la conservazione e rivitalizzazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici nelle aree urbane;
- l'articolazione di un servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei comuni minori, con particolare riferimento a quelle con minore dotazione di servizio;

- la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
- la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
- la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province e i Comuni;
- l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale.

La lett. d) dell'art. 4 della L.R. 24/2015 classifica le strutture commerciali in base al settore merceologico di appartenenza distinguendo tra:

- settore alimentare che consente anche la vendita di prodotti non alimentari (il vecchio settore alimentare e misto);
- settore non alimentare che consente la vendita di soli prodotti non alimentari.

Nell'ambito del settore non alimentare vengono distinti, ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard (art.16, comma 3) tre diversi settori:

- a) **beni per la persona:** comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle di esercizi specializzati;
- b) **altri beni a basso impatto urbanistico:** comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- c) **altri beni:** comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).

Nella stessa legge (art.16 comma 3) vengono dettate norme in materia di **tipologia dimensionale** degli esercizi commerciali e di **modalità insediativa**, definendo, in pratica, gli elementi caratterizzanti la programmazione comunale.

Le **tipologie dimensionali** degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) **esercizi di vicinato:** con superficie di vendita fino a 250 mq;
- b) **medie strutture di vendita:** con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
M1 MEDIE STRUTTURE DI LIVELLO LOCALE	DA 251 FINO A 600 MQ
M2 MEDIE STRUTTURE INTERMEDIE	DA 601 A 1.500 MQ
M3 MEDIE STRUTTURE ATTRATTIVE	DA 1501 A 2500 MQ

- c) **grandi strutture di vendita:** con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
G1 GRANDI STRUTTURE INFERIORI	DA 2.501 A 4.500 MQ
G2 GRANDI STRUTTURE SUPERIORI	DA 4.500 MQ. FINO A 15.000 MQ

Le **modalità insediative** degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) **strutture isolate:** esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
- b) **centro commerciale:** costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato;
- c) **area commerciale integrata:** un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.
- d) **parco permanente attrezzato:** area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture.

Il comma 10 dell'art. 16 precisa, inoltre, che sono definiti di **interesse locale i centri commerciali** che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

L'art. 17 del Codice del Commercio disciplina, poi, le modalità di apertura, trasferimento e ampliamento delle diverse tipologie di esercizi commerciali (vicinato, media o grande struttura di vendita), e rimanda, nell'ambito dei provvedimenti attuativi all'art. 3, al primo comma del quale si definiscono:

- a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
- b) gli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita;
- c) le modalità di verifica sulle previsioni relative a grandi o medie strutture;
- d) le modalità di organizzazione, durata, qualificazione e aggiornamento necessarie per l'esercizio delle attività;
- e) tipologia e modalità dell'effettuazione delle vendite straordinarie;
- f) le modalità per l'organizzazione e finanziamento dell'Osservatorio regionale;
- g) le modalità di autorizzazione e finanziamento dei CAT;
- h) i documenti regionali di indirizzo e programmazione di cui al capo III del titolo I;
- i) i requisiti e le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e autostradale;
- j) i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche..;
- k) le modalità e procedure per la realizzazione dei distretti urbani del commercio.

La Regione ha emanato alcuni dei regolamenti innanzi citati, ma nelle more dell'approvazione dei restanti restano in vigore i provvedimenti vigenti, come previsto dall'art.64 "Disposizioni transitorie e finali" del Codice.

Il Titolo IV della 24/2015 disciplina il commercio su aree pubbliche definendone la terminologia, distinguendo la tipologia di autorizzazioni, disciplinando la procedura per il rilascio delle stesse e attribuendo ai Comuni il compito, attraverso il Documento Strategico, di istituire, modificare o sopprimere fiere o mercati.

Il Documento Strategico del Commercio.

Gli strumenti comunali di programmazione ed incentivazione sono disciplinati dall'art. 12 della L.R. n. 24/2015 che individua con precisione le competenze e gli obblighi dei comuni. Tale articolo, infatti, dispone che i comuni si dotino, "*attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati*", del **Documento Strategico del Commercio** con i seguenti contenuti minimi:

- a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:
 - una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande

struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;

- la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b) **una valutazione dei problemi del commercio**, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; che contiene un'analisi della Rete commerciale esistente, un'analisi delle possibilità di insediamento di nuove strutture commerciali e l'individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo;
- c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;
- d) **le linee di intervento** per la soluzione delle criticità individuate.

Il comune definisce, pertanto:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per **le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale**, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;
- c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite di giornali e riviste e di distributori di carburante;
- d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
- le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 - le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 - la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 - le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;

- le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- e) i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
- la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 - le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 - le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
 - le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
- f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria:
- l'approvazione del regolamento di cui alla lettera d).

L'art. 13 del Codice del Commercio definisce poi i possibili **strumenti di promozione del commercio** che il Comune all'interno del Documento Strategico può scegliere di mettere in campo per quelle zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio, individuate anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali.

In particolare il Comune, in relazione alle problematiche individuate e alle zone di territorio comunale da sottoporre a misure di incentivo, può:

- a) promuovere la creazione di distretti urbani del commercio;
- b) attivare progetti di valorizzazione commerciale;
- c) individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità.

In un contesto di evoluzioni e dinamiche globali, un documento di questo tipo è lo strumento utile per gestire il cambiamento, dal momento che i processi d'acquisto, di consumo, la domanda, l'offerta, gli spazi, i tempi, le modalità risentono delle evoluzioni socio-economiche di un territorio in movimento.

Il **documento strategico del commercio** si presenta quindi come un piano di riqualificazione e sviluppo del commercio, diventando strumento di studio, di valutazione e di promozione del Comune; è lo strumento operativo che trasforma le strategie in soluzioni ed opportunità.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2016.

In tale quadro normativo, nazionale e regionale, è intervenuta con **sentenza n. 239 dell'11/11/2016 la Corte Costituzionale** che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni commi del Codice del Commercio in quanto introdurrebbero limitazioni al libero espletarsi dell'attività d'impresa, restringendo i principi di libera concorrenza e limitando l'impianto di liberalizzazione previsto dalle normative nazionali.

Nello specifico, la Corte Costituzionale è intervenuta sul comma 4 dell'articolo 9 e sul comma 7, lettere a) e c), dell'articolo 13 in materia di limiti nell'orario di apertura dei negozi e divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici; e soprattutto, per la rilevanza che comporta nell'ambito della pianificazione commerciale, **ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 3 e 4 dell'articolo 17 che prevedono il regime dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture.** In particolare la Corte osserva che *“la previsione di un tale provvedimento autorizzatorio, a maggior ragione se di contenuto indefinito e rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione, contraddice esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art.19 della legge n.241 del 1990 – secondo cui la Scia è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione e licenza anche per l'esercizio di un'attività commerciale – e dagli artt. 31 e 34 del d.l. n.201 del 2011, che hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità.”*

Secondo la Regione, sostanzialmente la Corte ha osservato che nel Codice del Commercio non sarebbero sufficientemente definite le ragioni di interesse e proporzionalità che renderebbero necessaria l'autorizzazione, piuttosto che la formula più semplificata della Scia. La Regione tuttavia non condivide tale impostazione, sostenendo viceversa che il provvedimento autorizzatorio previsto dal Codice del Commercio *“non è di contenuto indefinito né è rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione”*, come afferma la sentenza, ma chiarito negli artt. 11, 12 e 13 del Codice. Peraltro, la disposizioni transitorie e finali dell'art. 64 richiamano la validità delle disposizione regolamentari fissate con i R.R. 7/2009 e R.R. 27/2011 che fanno riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art.41 Cost., all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

La Regione sottolinea inoltre come la Corte, che non ha accolto l'impugnativa dello Stato in merito all'art.18 inerente la pianificazione territoriale e urbanistica, nel punto 6 della sentenza *“non ha mancato di sottolineare che l'art. 31 del dl. n. 201 del 2011 consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell'ambiente <ivi incluso l'ambiente urbano> e attribuisce alle Regioni*

la possibilità di prevedere <anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali>. La dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata in quel caso si radica nella assolutezza del divieto stabilito dalla norma regionale e, in definitiva, nella sua sproporzione rispetto alle finalità perseguite.” Ad ogni modo “va osservato che la previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti più grandi, rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale, con il citato art. 31 del decreto legge n. 201 del 2011, ha salvaguardato a condizione che, come è possibile e doveroso fare, la zonizzazione commerciale non si traduca nell’individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del <dimensionamento della funzione commerciale> e dell’<impatto socioeconomico>, siano volte alla cura di interessi di rango costituzionale, indicati nella medesima disposizione e che risultano coerenti con quelli dichiaratamente perseguiti dalla impugnata legge regionale n. 24 del 2015 (art. 2, richiamato esplicitamente dall’art. 18)”.

La Corte, quindi, ha riconosciuto legittime le finalità del “dimensionamento della funzione commerciale” e “impatto socio-economico” volti alla cura di interessi di rango costituzionale richiamate nell’articolo 2 del Codice, su cui si basano gli atti di programmazione regionale e comunale. Pertanto, la Regione ritiene che se la legge regionale avesse riportato l’espresso riferimento a tali principi, piuttosto che un implicito richiamo, l’articolato, oggetto di impugnativa sarebbe stato considerato legittimo, in analogia a quanto deciso per l’art. 18 della L.24/2015.

Tale convincimento regionale appare confermato dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del **Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016** che, nell’art.2 comma 1 e nella Tabella A allegata, **stabilisce i regimi amministrativi delle varie attività, confermando che l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita sono assoggettati ad autorizzazione** e confermando, altresì, che per le grandi superfici di vendita si debba esprimere la conferenza di servizi regionale.

La sentenza della Corte ha, inoltre, dichiarato anche l’incostituzionalità dell’articolo 45 della L.R. 24/2015, che fra l’altro imponeva il prodotto eco-compatibile per i nuovi impianti di carburante, ritenendo non ammissibile tale onere solo a carico dei nuovi impianti. Su questo argomento lo Stato ha legiferato con il Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, recependo la Direttiva Comunitaria 2014/94/UE, nota come direttiva DAFI, sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi che obbliga la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per tutti gli impianti sulla rete stradale e autostradale.

La Regione Puglia, in primis, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, è intervenuta con un’apposita **Deliberazione della Giunta Regionale, n. 2019 del 13/12/2016**, con la quale fa il punto della situazione fornendo anche prime indicazioni operative di applicabilità.

Successivamente, la stessa Regione, ritenendo che fosse necessario confermare la correttezza dell’impianto generale del Codice del Commercio, sebbene necessitasse di alcune precisazioni e specificazioni alla luce

della sentenza della Corte e dei suddetti decreti, e al fine di evitare “autonome” applicazioni della norma o libere interpretazioni della sentenza, è intervenuta modificando la Legge Regionale n. 24/2015.

Ed invero, la Regione ha emanato una legge di modifica la L.R. n. 12 del 9 aprile 2018 con la quale ha riformato il Codice del Commercio recependo la normativa vigente (*L. n. 124 del 7 agosto 2015; Decreto Legislativo n. 126 del 30 giugno 2016; Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016; Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016*) nonché la sentenza della Corte Costituzionale, abrogando o aggiungendo alcuni commi di vari articoli e sostituendone interamente degli altri (artt. 20, 45 e 58).

Capitolo 2- Analisi territoriale

Leverano è un paese situato in Puglia, a nord-ovest della pianura salentina posto a 37 metri sul livello del mare. Ha una superficie di 49,50 km² con la presenza di 13.487 abitanti ed una densità di 278,65 ab./ km². È localizzato nell'entroterra salentino e dista 9 km dal mar Jonio e il 17 km dal capoluogo di provincia, Lecce ed è raggiungibile in auto o in bus. Leverano confina a nord con Carmiano e Veglie, a sud e a ovest con Nardò e a est con Copertino.

Il clima è mediterraneo, con estati calde ed umide, e inverni freschi e ventilati. La temperatura del mese di Agosto, il più caldo dell'anno, supera i 30 gradi. Gennaio è il mese con la più bassa temperatura di tutto l'anno. Le precipitazioni si concentrano prevalentemente nelle stagioni di autunno e inverno.

Il territorio descritto è pressoché pianeggiante, rispecchiando le caratteristiche di tutta la penisola salentina e favorendo l'agricoltura di ortaggi, olive e uva. I numerosi vigneti, infatti, generano vini di notevole qualità che vengono esportati in tutta Europa; i più famosi sono il Leverano Rosso d.o.c. ed il vino novello. Anche l'olio prodotto nella zona è molto apprezzato per la sua qualità e le sue caratteristiche organolettiche. Oltre ad essi, una particolarità del comune di Leverano è la produzione di birra, attività poco diffusa nella provincia di Lecce.

Per valorizzare e promuovere questi prodotti tipici del territorio, vi sono due grandi eventi: la festa della birra, che si svolge nella prima settimana di agosto e la festa del vino novello, che si tiene nel secondo fine settimana di Novembre.

Un'altra festa molto importante è quella della ciliegia, legata ad una festività religiosa (la Madonna della Consolazione) che si svolge nella quarta domenica di Maggio e che vanta la particolarità di essere una tra le più antiche del Salento. Tale festa è caratterizzata dall'esposizione del frutto in questione ed altri frutti di stagione in bancarelle lungo le vie del paese, presentati in vari tipi e in varie forme, favorendo il business turistico che sin dall'inizio ha caratterizzato la nascita della ricorrenza.

Leverano è anche famoso per i numerosi floricoltori che sono presenti sul territorio, rilevanti per l'economia del paese. I molti vivai, dunque, hanno portato ad una commercializzazione all'ingrosso del prodotto, costituendo un vero e proprio "Mercato dei Fiori".

Il centro storico del paese, rimasto integro ed omogeneo, è formato da un agglomerato di piccole abitazioni che si affacciano su stradine di basolato, che lo caratterizzano e lo rendono particolare.

Storia

Il paese di Leverano, secondo lo storico Geronimo Marciano, prende il nome da "Liberanium", successivamente modificato in "Leveranum", per poi arrivare al nome attuale. Questa denominazione nel vocabolario greco significa zona umida, che fa riferimento al terreno paludoso che era presente nella zona prima delle bonifiche fatte nell'epoca fascista. Un'altra ipotesi considera la provenienza del nome da un possedimento terriero di epoca romana "Liberianum".

Leverano nasce, presumibilmente, nel 540 d.C. da un insediamento di nomadi. Successivamente, la città fu invasa e distrutta dai Saraceni nel IX secolo, per poi essere ricostruita e fortificata dai Normanni con Federico II di Svevia. Quest'ultimo decise di ricostruire la città in pietra e di innalzare nel cuore di essa una torre che difendesse tutto il suo territorio dalle invasioni piratesche provenienti dal mare. Alta 28 metri, con base quadrata e forma di un parallelepipedo, la costruzione aveva i prospetti orientati verso i punti cardinali, con la presenza di merli sulla parte superiore per l'abbellimento della struttura. All'interno era composta da quattro piani con tre solai lignei uniti da una scala elicoidale, dove al piano terra, ricoperto successivamente con una volta a botte, fu costruito un camino che utilizzava la stessa canna fumaria dei camini presenti al secondo e al quarto piano. L'ultimo piano, invece, era caratterizzato da un'elegante volta a crociera.

Nel XIII secolo, Leverano assieme a Galatone e Veglie, entrò a far parte della Contea di Copertino. Tristano Chiaromonte, conte di Copertino, nella prima metà del XV secolo, decise di costruire delle mura provviste di relativo fossato, per proteggere la città, trasformando però la torre in una masseria.

In seguito il controllo di Leverano passò a varie famiglie (i Castriota, gli Squarciafico, i Pinelli ed i Pignatelli), finché, nel 1806, Giuseppe Bonaparte pose fine alla feudalità.

Presente ancora oggi come particolarità del centro storico di Leverano, la torre ha conservato la bella copertura ogivale, con costoloni bicromi, a conci bianchi e scuri alternati ed un camino con coppia di capitelli decorati. I solai lignei, invece, sono andati distrutti con il tempo insieme al fossato che è scomparso.



Altre architetture importanti a Leverano sono:

- La **Chiesa Matrice**, dedicata alla Santissima Annunziata, fu costruita nel 1589 in stile rinascimentale, distrutta dal terremoto del 1743, ristrutturata nel 1747 trasformandosi in arte barocca.

- La **Chiesa di Santa Maria delle Grazie**, risale al XV secolo, con annesso **Convento** dei frati minori costruito successivamente nel XVI secolo.

- La **Chiesa della Madonna della Consolazione**, edificata nel XVII secolo fu eretta in seguito al ritrovamento miracoloso di un'immagine della Vergine, ancora conservata in essa.

- La **Chiesa di Santa Maria** costruita intorno al '600, riprende lo stile barocco e si trova nel centro storico del paese.

-La **Chiesa di San Benedetto** è stata, probabilmente, ripristinata nel 1625 da un antico edificio già presente nel '400. In passato, era presente un monastero, ove vi abitavano, presumibilmente, delle monache benedettine.

Il santo patrono della città è San Rocco, che si festeggia il 16 Agosto.

Lo stemma del Comune di Leverano è formato da uno scudo a sfondo blu dove all'interno, è raffigurata la famosa torre che caratterizza la città, con ai lati le lettere "L" e "B", di cui non ci sono fonti certe che specificano il significato. Si ipotizza che le due lettere indichino l'iniziale delle due parole dell'espressione "liberanesium beneficentia", che significa "con la benedizione dei leveranesi".

La corona, presente sopra lo scudo, è la generica immagine utilizzata per identificare un paese, distinguendolo dalla città. E' formata da una cerchia di mura aperta da quattro porte, di cui tre visibili, con

due cordonate a muro sui margini che sostengono una cinta di mura aperta da sedici porte, di cui nove visibili, ciascuna sormontata da merli a coda di rondine, il tutto d'argento e murato di nero.


Sotto allo scudo, invece, sono presenti due rami legati tra loro da un nastro blu.



Capitolo 3 - Analisi demografica

Analisi demografica Comune di Leverano

L'analisi demografica, secondo i dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2022, riporta una presenza di 13.487 abitanti nel comune di Leverano, suddivisi in 6.518 maschi pari al 48,30 % e 6.969 femmine pari al 51,70%.




Fonte: rielaborazione dati ISTAT

Come si può evincere dal grafico, la popolazione nel Comune di Leverano risulta in costante diminuzione rispetto al 2017, primo anno esaminato. In particolare, dall'anno 2017 al 2022, vi è una diminuzione pari a – 658 unità, di cui -395 uomini e -263 donne. Nonostante il forte decremento la popolazione femminile risulta più numerosa, rispetto agli uomini, in tutti gli anni esaminati.

La popolazione per fasce d'età

Il Comune di Leverano è formato prevalentemente da persone adulte, dai 20 anni fino ai 79. Fino al 31 Dicembre 2022, le fasce di età maggiormente presenti nel territorio sono quella compresa tra i 40 e i 59 anni con il 28% e tra i 60 ai 79 con il 23% di popolazione, seguita dalla fascia tra i 20 e 39 con una percentuale pari al 19% e dalla fascia tra i 0 ai 19 anni con il 19%. Con percentuale notevolmente inferiore rispetto alle altre, si presenta la fascia d'età compresa tra gli 80 e i 90+ con l'8% della popolazione.



Da ciò si evince che la popolazione residente nel Comune di Leverano sia prevalentemente composta da adulti, poiché la fascia di età compresa tra 0 e 19 anni si colloca solo al penultimo posto.



Fonte: nostra rielaborazione dati ISTAT

Andando più nel dettaglio, la fascia di età tra 0-19 dal 2017 al 2022 ha manifestato un andamento decrescente continuo pari a – 366 unità.

Una notevole diminuzione si registra, anche, nella fascia della popolazione compresa tra i 20 e i 39 anni che ha subito dal 2017 al 2022 un forte decremento pari a – 360 unità.





Fonte: rielaborazione dati ISTAT


Analizzando la fascia d'età compresa tra i 40 e i 59 si registra un andamento oscillante, decrescente nel periodo 2017-2018 con – 14 unità, crescente negli anni 2018-2019 con + 32 unità. Nell'ultimo periodo, ossia dal 2020 al 2022 si registra una notevole diminuzione pari a – 63 unità.

La fascia compresa tra i 60 e i 79 anni, al contrario, registra dal 2017 al 2021, con un aumento pari a + 73 unità. Nell'ultimo anno preso in esame si registra, al contrario, un lieve decremento pari a – 38 unità.

Un andamento totalmente opposto alle fasce d'età precedenti è quella compresa tra 80 e 90+ anni, in netto aumento. La popolazione più anziana risulta pari a 1.080 abitanti al 2022, con + 117 unità rispetto al 2017.

Si evince un aumento della popolazione compresa tra le ultime due fasce d'età e di conseguenza un invecchiamento della popolazione residente.






Fonte: rielaborazione dati ISTAT

Le famiglie

L'andamento del numero di famiglie presenti nel Comune di Leverano dall'anno 2017 al 2019 risulta essere lievemente decrescente; infatti, nel 2017 sono presenti 5.256 famiglie e nell'anno 2019 sono 5.242 con una diminuzione pari a - 14 nuclei familiari. Tale fenomeno non può essere esaminato per gli anni successivi, poiché non sono presenti dati sulla fonte ufficiale ISTAT.


Tanto è riportato nel grafico sotto allegato.



Fonte: nostra rielaborazione dati ISTAT


La popolazione straniera

Gli stranieri presenti nel Comune di Leverano nell'anno 2022 sono 694 e rappresentano il 5,1% della popolazione residente. Il paese straniero più presente è l'Albania con 174 unità (25%), seguito dalla Romania con 139 unità (20%), dal Marocco con 90 unità (13%), dal Montenegro con 22 unità (6%), dalla Guinea e dalla Nigeria con 38 unità (6%) cadauna, dal Pakistan e dalla RPC con 13 unità ciascuna (2%) e dall'India con 10 unità (1%). Gli altri Paesi sono presenti con 95 unità e rappresentano il 14 % del totale.



Fonte: rielaborazione dati ISTAT

L'andamento dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Leverano ha subito, negli anni precedenti dal 2017 al 2021 un aumento della popolazione, fino ad arrivare a 702 abitanti. Nell'ultimo anno si rileva, al contrario, una leggera diminuzione della popolazione straniera con - 8 unità.



Fonte: rielaborazione dati ISTAT

Indicatori demografici

Gli indicatori demografici presi in considerazione sono:

- Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultra sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

- Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).

- Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.

- Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

- Indice di carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

- Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

- Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
2002	97,6	49,5	82,2	83,4	0	9,3	6,3
2003	101,8	50	88	83,8	0	10,8	8,2
2004	105,7	50,5	90,2	85,3	0	11,2	7,1
2005	107,7	51,8	86,1	87	0	10,3	8
2006	111	52,5	85,6	88,3	0	10,9	8,3
2007	111,9	53	89,2	90,6	0	9,2	8,8
2008	112,9	53,3	91,7	91,7	0	10,9	9
2009	115,3	53,9	101	93,8	0	9,6	9,6
2010	115,5	53,8	110,1	96,8	0	10,3	7,6
2011	118,5	54,6	110,7	98,8	0	9,1	8,5
2012	121,7	55,6	115,4	102,2	0	8,7	7,2
2013	119,5	54,7	115,9	102,8	0	8,7	8,8
2014	133,4	56,9	108	104,4	0	10,1	7,7
2015	136,9	57,7	106,4	107,5	0	9,8	9,1
2016	139,9	58,4	103,8	110,8	0	7,9	8,4

2017	146	58,6	102,4	111	0	6	10,2
2018	151,3	59,5	103,6	115,8	0	7,3	10,7
2019	157,4	59,7	105,7	118,2	0	7,7	9,1
2020	164,7	59,7	105,9	121,5	0	7,2	10,2
2021	171,3	60,8	110,3	124,9	0	6,3	11,1
2022	179,1	60,4	112,3	125	0	-	-

Fonte: Rielaborazione Dati Istat

L'indice di vecchiaia nel Comune di Leverano, negli anni presi in esame, risulta in graduale aumento, nel 2002 risulta essere 97,60 fino ad arrivare nel 2022 a 179,1. Questo indice conferma l'invecchiamento della popolazione residente nel Comune, poiché quanto più l'indice è tendente a 100, maggiore è la presenza di soggetti anziani.

Anche l'indice di dipendenza strutturale risulta in costante aumento. Nel 2002 è pari a 49,50, fino ad arrivare nel 2022 a 60,40; esso rappresenta il numero degli individui a carico ogni 100 persone che lavorano, con un aumento pari a 10,0.

L'indice di ricambio della popolazione attiva rileva un andamento oscillante ma crescente a partire dal 2003, anno in cui è pari a 88 punti. Nel 2022 l'indicatore è pari a 112,3. Considerando che quanto più l'indicatore è minore di 100 tanto più la popolazione attiva è giovane, i dati sopra riportati devono considerarsi negativi, poiché fotografano l'invecchiamento della popolazione presente nel Comune di Leverano.

L'indice di struttura della popolazione attiva, che indica il livello di invecchiamento della popolazione in età lavorativa, risulta anche esso in aumento nel corso degli anni, fino ad arrivare nel 2022 a 125 punti.

In confronto agli altri indici, l'indice di carico di figli per donna feconda non può essere calcolato poiché non sono presenti dati sulle fonti ufficiali ISTAT

Anche l'indice di natalità ha avuto delle oscillazioni notevoli nel corso degli anni, ma solo nel 2004 ha raggiunto il picco più alto pari a 11,2. Al contrario, nel 2017 raggiunge il picco più basso pari a 6,0. Negli ultimi 4 anni ha subito un lieve aumento ma nel 2021 esso è nuovamente pari a 6,3, ciò significa che esso è pari 6 bambini su 1.000 abitanti.

L'indice di mortalità rileva un andamento oscillante e raggiunge il picco nell'anno 2021 con 11,1 punti.

Capitolo 4 - L'analisi della rete commerciale del comune di Leverano

Introduzione

Il documento di valutazione della rete commerciale del Comune di Leverano si basa sulle indicazioni dell'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio". Come innanzi, precisato, secondo l'art. 12 il Documento Strategico del Commercio deve contenere l'analisi dello stato del commercio formata da:

- una scomposizione degli esercizi di vicinato e medie e grandi strutture divisi per settore merceologico, localizzazione e classificazione;
- l'esistenza di mercati, posteggi isolati e fiere presenti sul territorio, indicandola loro consistenza e localizzazione;
- la presenza di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste, distributori di carburante.

Lo studio prevede, anche, la mappatura delle possibilità di installazione di strutture commerciali e di distributori carburante nella zona, con relativa normativa e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici.

L'obiettivo sarà quello di definire le linee di indirizzo strategico e di collaborazione finalizzate al compimento di azioni che siano in grado di favorire gli interessi sia urbanistici che economici-commerciali.

Le azioni e gli strumenti devono tener conto dei mutamenti che caratterizzano il settore del commercio (in particolare l'e-commerce) e delle sue relazioni con gli altri settori, turismo in primis, in un'ottica di integrazione tra gli stessi settori; le stesse, non possono prescindere dal ruolo che il commercio riveste per la tenuta economica e sociale, nel presente ma soprattutto nel futuro, di alcune aree dei comuni come il centro storico, centro storico in costante situazione di stress in conseguenza del rischio di spopolamento ed invecchiamento con conseguente possibile emersione di forme di degrado e di urbanistico e sociale.

Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina.

Il documento di valutazione del commercio inquadra la rete commerciale presente nel Comune di Leverano, classificando gli esercizi commerciali secondo due criteri:

- Per settore merceologico (Alimentare/misto o Non Alimentare);
- Per tipologia di classificazione in funzione delle dimensioni:
 - ✓ Esercizi di Vicinato (con una superficie di vendita fino a 250 mq);

- ✓ Medie Strutture di Vendita M1 (medie strutture di livello locale, da 251 fino a 600 mq);
- ✓ Medie Strutture di Vendita M2 (medie strutture intermedie, da 601 a 1.500 mq);
- ✓ Medie Strutture di Vendita M3 (medie strutture attrattive, da 1.501 a 2.500 mq);
- ✓ Grandi Strutture di Vendita G1 (grandi strutture inferiori, da 2.501 a 4.500 mq);
- ✓ Grandi Strutture di Vendita G2 (grandi strutture superiori, da 4.500 a 15.000 mq).

L'analisi commerciale è stata elaborata con dati forniti dall'Ufficio Commercio del Comune di Leverano, sia per il commercio a posto fisso che per ambulanti, secondo i criteri del settore merceologico, la tipologia di classificazione in funzione delle dimensioni, la superficie di vendita autorizzata e la localizzazione della struttura nel contesto urbano.

I dati elaborati hanno consentito, inoltre, di determinare anche degli indicatori di equilibrio e di dotazione di servizi commerciali ai consumatori, che serviranno a comprendere meglio le dinamiche della rete distributiva in base al contesto urbano cittadino, anche secondo le singole porzioni di territorio.


Consistenza della rete commerciale del Comune di Leverano per tipologia di struttura

Nel Comune di Leverano sono presenti 174 esercizi commerciali con una superficie di vendita complessiva pari a 19.969,11 mq. Le suddette attività commerciali si suddividono in:

- N. 170 esercizi di vicinato, di cui n. 53 del settore alimentare/misto e n. 119 del settore non alimentare;
- N. 3 medie strutture di vendita, di cui n. 1 Media struttura M1 del settore non alimentare e n. 3 medie strutture di categoria M2. Quest'ultime, a loro volta, si suddividono in n. 2 del settore alimentare/misto e n. 1 del settore non alimentare

ESERCIZI COMMERCIALI

	ALIMENTARE/MISTO	NON ALIMENTARE	TOTALE
ESERCIZI DI VICINATO	51	119	170
MEDIE STRUTTURE M1	0	1	1
MEDIE STRUTTURE M2	2	1	3
TOTALE	53	121	174




Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

Dall'analisi dei dati innanzi indicatisi evidenzia che il numero degli esercizi di vicinato sia notevolmente maggiore rispetto alle medie strutture di vendita con una percentuale pari al 98% della totalità.

La prevalenza degli esercizi di vicinato emerge, anche valutando la superficie di vendita tanto che la superficie degli esercizi di vicinato è pari al 83% della totalità. L'unica Media Struttura di vendita di categoria M1 occupa una superficie pari a 380 mq con una percentuale del 2% e le Medie Strutture di categoria M2 hanno una superficie di vendita pari a 3.034 mq con una percentuale del 15%.


SUPERFICIE ESERCIZI COMMERCIALI

	ALIMENTARE/MISTO	NON ALIMENTARE	TOTALE
ESERCIZI DI VICINATO	5569,35	10985,76	16555,11
MEDIE STRUTTURE M1	0	380	380
MEDIE STRUTTURE M2	2332	702	3034
TOTALE	7.901,35	12.067,76	19.969,11




Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

All'interno delle attività commerciali si opera una distinzione molto importante: il settore alimentare/misto ed il settore non alimentare. Per quanto riguarda, sia le superfici di vendita sia il numero degli esercizi, nel settore alimentare/misto, si riconferma la prevalenza degli esercizi di vicinato; quest'ultimi occupano una superficie di vendita pari 5.569,35 mq ossia il 70% della totalità. Le due Medie Strutture di vendita M2 occupano solo il 30% con 2.332 mq.




Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano




Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

La prevalenza del numero degli esercizi di vicinato rispetto alle Medie Strutture di vendita è riconfermata, anche nel settore non alimentare, dove sono presenti ben n. 119 esercizi commerciali, con una percentuale pari al 98%, rispetto alle n. 2 Medie Strutture.

Gli esercizi vicinato occupano una superficie di vendita pari a 10.985,76 mq che rappresentano il 91% della totalità, segue la Media Struttura M2 con 706 mq e la Media Struttura M1 con 380 mq.



Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano



Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

Consistenza della rete commerciale del Comune di Leverano per settore merceologico

Dallo studio degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale di Leverano occorre fare un'ulteriore e necessaria distinzione imposta dal Codice del Commercio affinché possa effettuarsi un'analisi che corrisponda, per quanto possibile, ad una vera e propria fotografia del commercio presente nel territorio oggetto di indagine.

Nel Comune innanzi detto, come si evince dalla tabella sotto riportata, sono presenti n. 170 esercizi di vicinato che occupano una superficie di vendita pari a 16.555,11 mq, di cui n. 51 del settore alimentare/misto con 5.569,35 mq e n. 119 del settore non alimentare con 10.985,76 mq.

<i>ESERCIZI DI VICINATO</i>	<i>NUMERO</i>	<i>SUPERFICI</i>
<i>ALIMENTARI/MISTO</i>	51	5569,35
<i>NON ALIMENTARI</i>	119	10985,76
<i>TOTALE</i>	170	16555,11

Si evidenzia la superiorità sia come numero, 119 e sia come superficie di vendita, mq. 10.985,76, degli esercizi di vicinato del settore non alimentare che rappresentano il 70% della totalità rispetto a quelli del settore alimentare/misto che ne rappresentano solo il 30%. Si tratta di una distribuzione poco equilibrata tra il settore alimentare/misto e non alimentare.



Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano



Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

Elaborando i dati riguardanti le medie strutture di vendita, si sottolinea la presenza nel Comune di Leverano di n. 4 medie strutture di vendita con una superficie totale pari a 3.414mq.

Esse si suddividono in:

- N. 3 Medie Strutture del settore alimentare/misto di categoria M2 con una superficie di vendita complessiva pari a 3.034 mq, che a loro volta si suddividono in N. 2 del settore alimentare/misto con 2.332 mq e n. 1 del settore non alimentare con 702 mq.;

- N. 1 Media Struttura M1 del settore non alimentare con 380 mq.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

	NUMERO	SUPERFICI MQ
M1	1	380
M2	3	3034
TOTALE	4	3414


MEDIE STRUTTURE M1

	NUMERO	SUPERFICI
NON ALIMENTARE	1	380
TOTALE M1	1	380


MEDIE STRUTTURE M2

	NUMERO	SUPERFICI
ALIMENTARE/MISTO	2	2332
NON ALIMENTARE	1	702
TOTALE M2	3	3034

Dall'analisi emerge una forte prevalenza delle medie strutture di categoria M2 rispetto all'unica M1, sia termini numerici che come superficie di vendita con una superficie di vendita pari al 75% del totale.



Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano




Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

Nell'ambito delle Medie Strutture di Vendita si può procedere all'ulteriore distinzione tra il settore alimentare/misto e quello non alimentare.


Dalla tabella e dai grafici sotto riportati ed in riferimento alla superficie di vendita, emerge una prevalenza delle Medie Strutture del settore alimentare/misto con 2.332mq. e con una percentuale pari al 68% rispetto a quelle del settore non alimentare. In termini numerici, invece, si evidenzia una situazione di equilibrio.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

	NUMERO	SUPERFICI
<i>ALIMENTARI/MISTO</i>	2	2332
<i>NON ALIMENTARI</i>	2	1082



Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano




Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

Consistenza esercizi di vicinato

Gli esercizi di vicinato del settore alimentare/misto presenti nel Comune di Leverano sono 51 e sono così suddivisi

Consistenza esercizi vicinato alimentare/misto

<i>Parafarmacia</i>	1
<i>Bevande</i>	1
<i>Supermercato</i>	9
<i>Distributori</i>	4
<i>Automatici</i>	
<i>Ghiaccio alimentare</i>	1
<i>Frutta e verdura</i>	8
<i>Macelleria</i>	9
<i>Minimarket</i>	12
<i>Pescheria</i>	4
<i>Prodotti surgelati</i>	2
<i>Totale</i>	51




Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

Il settore alimentare/misto è maggiormente rappresentato da supermercati e minimarket, seguiti da macellerie, frutta e verdura, pescherie, distributori automatici e prodotti surgelati.

Il settore non alimentare, come si evince dalla tabella sottostante, è rappresentato 119 esercizi commerciali con differenti settori merceologici

Consistenza esercizi vicinato non alimentare			
Abbigliamento	7	Erboristeria	4
Abbigliamento e accessori	7	Ferramenta	3
Abbigliamento e accessori per bambini	4	Giocattoli	2
Animali vivi	1	Gioielleria	4
Arredamento	6	Cartoleria, giornali e riviste	1
Articoli da regalo e casalinghi	2	Librerie	2
Articoli sanitari	1	Legnami	1
Articoli prima infanzia	2	Macchine agricole	1
Articoli per fumatori	1	Macchine per caffè	1
Caccia e pesca	2	Materiale per l'edilizia	6
Calzature e accessori	2	Merceria	3
Cartolibreria e articoli per ufficio	4	Ottico	4
Bigiotteria	1	Piante e fiori	6
Computer e accessori	2	Prodotti per l'igiene, casa e persona	11
Combustibile domestico	2	Prodotti per parrucchieri	1
Concessionaria	4	Profumeria	4
Concimi, macchine ed attrezzi per agricoltura	6	Ricambi auto e imbarcazioni	2
Elettrodomestici	2	Telefonia e accessori	3
Emporio	1	Tendaggi, tessuti e biancheria per la casa	3
Totale		119	

CONSISTENZA ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARE




Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

Consistenza di pubblici esercizi

Nel Comune di Leverano sono presenti 82 pubblici esercizi, rappresentati in misura prevalente da Bar, con una percentuale pari al 35%, da Ristoranti con il 22%, da Pizzerie, Trattorie; sono presenti, inoltre, in misura inferiore ulteriori pubblici esercizi così come riportati nella tabella sottostante

Consistenza Pubblici Esercizi

Agriturismo	2
Bar - gelateria - caffetteria	29
Braceria - paninoteca - friggitoria	4
Gastronomia - rosticceria	4
Gastronomia giapponese	1
Gelateria - pasticceria	5
Pizzeria	9
Ristorante	18
Trattorie	8
Vineria - ristorante	1
Yogurteria - creperia	1
Totale	82



Fonte Ufficio Commercio del Comune di Leverano

Attività commerciali su aree pubbliche

Le attività commerciali su aree pubbliche nel Comune di Leverano riguardano il mercato settimanale del giovedì e fiere e sagre che si svolgono nel territorio comunale.

L'area mercatale "Papa Giovanni Paolo II" sita in via Emilia, via dell'Uva e via del Negramaro prevede 88 posteggi, di cui 77 del settore non alimentare e 11 del settore alimentare. In particolare, il settore non alimentare è rappresentata per il 45% da operatori del settore dell'abbigliamento e della biancheria per la persona e il 13% da operatori del settore di casalinghi e biancheria per la casa. Infine, risultano 24 posteggi non occupati da operatori titolari di autorizzazione di tipo A per il Comune di Leverano, ma bensì da spuntisti.

Invece, il settore alimentare risulta rappresentato in tutti i suoi aspetti: frutta e verdura e salumi e formaggi.

Anche in questo caso si rileva la presenza di 7 posteggi assegnati a spuntisti.

Le feste religiose e civili, le fiere presenti sono rappresentate nella seguente tabella:

	Tipologia	N° POSTEGGI			DATA SVOLGIMENTO	SOGGETTO ORGANIZZATORE
		Alimentari	Non alimentari	Totali		
FIERA DELLE CILIEGIE	fiera	32	118	150	4° domenica di maggio	Comune
FESTA DI SAN ROCCO	festa religiosa	8	44	52		Comitato
FESTA MADONNA DEL ROSARIO	festa religiosa	5	17	22	6 -7 ottobre	Comitato

Si svolgono, inoltre, le seguenti manifestazioni:

- Festa della Birra;
- Festa del Vino Novello;
- Leverano in Fiore
- Mostra/Mercatino dell'artigianato

Nel territorio comunale sono presenti, altresì, numero 14 posteggi isolati così come riportati nella tabella che segue:

<i>Ubicazione</i>	<i>Numero posteggi</i>	<i>settore merceologico</i>	<i>Dimensioni posteggi Mq.</i>
<i>Area mercatale</i>	2	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Pertini</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Pertini</i>	1	ALIM	4 x 8 = 32
<i>P.zza Vittime della strada</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Fiamme Gialle</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Mazzini</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Biasi</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>Zona Mennula</i>	1	ALIM/SPAB	4 x 8 = 32
<i>Largo I° Maggio</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>Area Cimiteriale</i>	2	PIANTE E FIORI	4 x 8 = 32
<i>Palazzetto</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>Parco Padula Cupa</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32

Punti Vendita di quotidiani e periodici

Nel Comune oggetto di analisi è presente una edicola esclusiva e un esercizio di vicinato con rivendita di giornali e riviste non esclusive.

<i>Titolare</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Mq</i>
<i>NUZZACI ROSSANA (Edicola esclusiva)</i>	VIA CUTURA	19
<i>ZECCA GIAMBERTO</i>	VIA DELLA LIBERTA'	80

Farmacie

Come si evince dalla tabella sottostante vi sono 4 farmacie:

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>INDIRIZZO</i>
<i>FARMACIA MARGAPOTI S.N.C. DEL DOTTOR GIUSEPPE MARGAPOTI</i>	VIA CESAREA 18
<i>FARMACIA NEGRO DEL DOTTORE NEGRO LUIGI & C. S.N.C.</i>	VIA G. GARIBALDI 62
<i>FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTT.MEMMO E CATALANO</i>	PIAZZA SAN FRANCESCO
<i>LEVERANO FARMACIA COMUNALE S.R.L.</i>	VIA PONZA 1

Distributori di carburanti

La consistenza della rete di distribuzione di carburanti è riepilogata nella seguente tabella :

DENOMAZIONE TITOLARE	DENOMINAZIONE GESTORE	INDIRIZZO
CARRIERO ENERGY S.R.L	CARRIERO ENERGY S.R.L	S.P. PER PORTO CESAREO
MANNI PETROLI SRL	PERRONE COSIMO	S.P. LECCE-ARNESANO
APISEM S.R.L.	CAGNAZZO CARBURANTI DI CAGNAZZO SALVATORE & C. S.N.C.	VIA PORTO CESAREO
BASILE PETROLI S.P.A.	RE MASSIMO	PROV.LE LEVERANO-VEGLIE
CONVERSANO SRL	CONVERSANO SRL	VIA CESAREA
ENI- AGIP	LANDOLFO STEFANO	VIA COPERTINO

Analisi della rete distributiva locale del Comune di Leverano: gli indicatori di servizio, distribuzione equilibrio, copertura e densità commerciale.

Per meglio analizzare i dati della rete distributiva cittadina, sulla scorta della rilevazione dei dati medesimi, si introducono gli indicatori più comunemente utilizzati per valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito ai consumatori sul territorio stesso.

Nella fattispecie si utilizzano i seguenti indicatori:

- **Indice di Servizio al Consumatore (IS)**, è espresso dal rapporto tra le superfici di vendita ogni abitante

$$MqV/Ab*1$$

ossia dal totale dei mq di vendita diviso per il numero degli abitanti espresso ogni abitante. Tale formula testimonia la funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. L'indice di servizio al consumatore, così come gli altri indicatori, viene calcolato anche separatamente distinguendo le varie tipologie merceologiche e dimensionali.

- **Indice di Distribuzione Territoriale (ID)**, è ricavato dal rapporto fra il numero dei punti vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione

$$NPdV/ Ab*1$$

Tale indicatore consente di verificare e valutare la diffusione dei punti vendita rispetto alle esigenze del consumatore/residente per una corretta ed equilibrata distribuzione sul territorio.

- **Indice di Copertura Territoriale (ICT)**, è il risultato del rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale del comune o dell'area presa in considerazione

$$MqV/Kmq$$

Esso, rilevando la diffusione reale del servizio di vendita rispetto all'ampiezza del territorio, mira ad equilibrarla presenza degli esercizi commerciali con l'assetto urbanistico e territoriale. Infatti, tale indicatore rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e offre una visione di quanto, espresso in metri quadri, il servizio distributivo di vendita sia allocato per chilometro quadrato di territorio. Questo rapporto costituisce ulteriore informazione rispetto all'Indice di Servizio, che calcola, invece, la dotazione in base al numero della popolazione. Occorre precisare che l'informazione fornita da tale indicatore è perfezionabile, ossia l'estensione territoriale analizzata in tale analisi fa riferimento alla sua estensione in senso lato.

- **Indice di Densità Territoriale (IDT)**, è espresso dal rapporto tra il numero degli esercizi e l'ampiezza dell'area presa in esame

$$N.PdV/MqV$$

e rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Tale indicatore viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto al numero dei cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita, facendo, in tal modo, comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

- **Indice di Equilibrio Commerciale (IE)**, rappresenta il livello di equilibrio esistente sul territorio comunale fra gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita. Esso, infatti, è il risultato dato dalla sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato fratto la sommatoria delle superfici delle medie e grandi strutture

$$MqV EV / (MqVMS + MqV GS)$$

Tale indicatore viene calcolato sulle superfici reali di vendita autorizzate ed ha natura dinamica; può essere calcolato sia per il settore alimentare e sia per il non alimentare in maniera distinta.

Se tale indicatore è pari a 1,0 si è in presenza di un equilibrio assoluto, ciò vuol dire che i metri quadri di vendita degli Esercizi di Vicinato e della Media e Grande Distribuzione sono equivalenti.

Se l'indicatore è superiore ad 1,0, lo stesso indica che i metri quadri di vendita degli Esercizi di Vicinato prevalgono su quelli delle Medie e Grandi Strutture;

Se, al contrario, l'indice è inferiore ad 1,0, lo stesso indica che le superfici delle Medie e Grandi Strutture superarono quelle degli Esercizi di Vicinato.

Indice di equilibrio commerciale IE

<i>Metri quadri di Vendita</i>	AL	NON AL	TOTALE
<i>Esercizi di Vicinato</i>	5569,35	10985,76	16555,11
<i>Medie Strutture</i>	2332	1082	3414
<i>totale MqV</i>	7901,35	12067,76	19969,11

Indice di equilibrio commerciale IE **4,8**

Indice di equilibrio commerciale AL (IE) **2,4**

Indice di equilibrio commerciale NON AL (IE) **10,1**

L'indice di Equilibrio Commerciale del Comune di Leverano, risultante dal rapporto tra i 16.555,11 mq di vendita degli esercizi di vicinato e 3.414 mq delle medie strutture di vendita, è pari a 4,8. Tale dato fotografa la presenza di esercizi di vicinato in termini di superficie di vendita rispetto alle medie strutture. Il risultato è confermato analizzando il dato per settore merceologico: vi è una leggera prevalenza degli esercizi di vicinato rispetto alle medie strutture nel settore alimentare/misto (2,4); nel settore non alimentare, invece, si evidenzia una fortissima prevalenza degli esercizi di vicinato rispetto alle medie strutture (10,1). Tale trend è rappresentativo di una situazione scarsamente equilibrata soprattutto nel settore non alimentare dove gli esercizi di vicinato predominano in maniera eccessiva essendo presente sul territorio solo due medie strutture di vendita.

Gli indicatori successivi sono calcolati in base al numero di abitanti, e più precisamente nel Comune di Leverano sono pari a 13.487, alla superficie totale del territorio, 278,65 kmq ed ai seguenti dati

	<i>N° punti vendita</i>	<i>Superficie di vendita</i>
<i>Esercizi di Vicinato</i>	170	16.555,11
<i>Esercizi di Vicinato Alimentare/Misto</i>	51	5.569,35
<i>Esercizi di Vicinato Non Alimentare</i>	119	10.985,76
<i>Medie Strutture</i>	4	3.414
<i>Medie Strutture Alimentare/Misto</i>	2	2.332
<i>Medie Strutture Non Alimentare</i>	2	1.082
TOTALE	197	19.969,11

Elaborando i suddetti dati sopra riportati, si calcolano gli indicatori che permettono di esaminare la rete distributiva del commercio del territorio, con il seguente risultato:

	<i>IS</i>	<i>ID</i>	<i>ICT</i>	<i>IDT</i>
<i>esercizi di vicinato</i>	1,2275	0,0126	59,4118	0,6101
<i>esercizi di vicinato alimentari</i>	0,4129	0,0038	19,9869	0,1830
<i>esercizi di vicinato non alimentari</i>	0,8145	0,0088	39,4249	0,4271
<i>medie strutture</i>	0,2531	0,0003	12,2519	0,0144
<i>medie strutture alimentari</i>	0,1729	0,0001	8,3689	0,0072
<i>medie strutture non alimentari</i>	0,0802	0,0001	3,8830	0,0072
TOTALE	1,4806	0,0129	71,6638	0,6244

Analizzando nel dettaglio i dati riportati nella tabella, si evince come l'IS, o Indice di Servizio al consumatore, sia pari a 14806mq di vendita ogni abitante, mentre l'Indice di Distribuzione (ID), è pari 0,0129 punti vendita ogni abitante. Nello specifico, scorporando gli esercizi di vicinato dalle medie strutture di vendita ed analizzandoli separatamente, l'Indice di Servizio evidenzia una prevalenza, in termini di superficie di vendita, degli esercizi di vicinato rispetto alle medie strutture, poiché esso è pari a 1,2275 mq per gli esercizi di vicinato rispetto a 0,2531 mq. per le medie strutture.

L'Indice di Copertura Territoriale (ICT) rappresenta la concentrazione di mq di vendita rispetto, sempre, all'estensione territoriale, mentre l'Indice di Densità Territoriale (IDT), espresso tra il numero dei punti vendita e l'ampiezza del territorio, fotografa la distribuzione della rete di vendita. Nel territorio in esame sono presenti 71,6638 punti vendita e 0,6244 mq. di superficie di vendita ogni kmq.

Tali risultati ci aiutano a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo rispetto al cittadino all'interno dello spazio urbano, ma per ottimizzare l'analisi è necessario scorporarli. Per completezza, infatti, entrambi gli indici, sono analizzati per settore.

Per quanto riguarda l>IDT in relazione agli esercizi di vicinato, esso è pari a 0,6101 punti vendita rispetto a 0,0144 delle medie strutture di vendita. Dall'analisi dell'ICT emerge che le medie strutture occupano 12,2519 mq. di vendita e gli esercizi di vicinato 59,4118 mq. I risultati evidenziano che nel territorio comunale di Leverano sono presenti un numero maggiore di esercizi di vicinato che occupano una superficie maggiore di vendita rispetto alle medie strutture.

Capitolo 5 Il Profilo urbanistico e la Programmazione Strategico – operativa

Profilo Urbanistico

La programmazione strategico-operativa deve far proprio quanto previsto negli atti di programmazione pianificatoria comunale, analizzare la strumentazione urbanistica comunale, valutare le norme tecniche di esecuzione del PRG, attualmente vigenti e il loro rapporto con l'intervenuta normativa regionale, proiettando i risultati di tale analisi nelle opzioni urbanistiche da definirsi con il PUG.

Nel corso degli ultimi anni, il quadro istituzionale e pianificatorio della Regione Puglia ha subito notevoli modifiche, ed in particolare la L.R. 20/2001 ha sostituito il tradizionale Piano Regolatore Generale con il Piano Urbanistico Generale (PUG) articolato in previsioni strutturali e previsioni programmatiche. Atto propedeutico alla formazione del PUG è *l'approvazione da parte della Giunta Comunale dell'atto di indirizzo che definisce gli obiettivi generali del nuovo PUG; con la redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP)*, che viene approvato dal Consiglio Comunale si avvia di fatto l'iter per l'approvazione del nuovo PUG.

Il Comune di Leverano è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato in via definitiva con Deliberazione di G. R. n. 1982 del 20 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/80 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 21 del 26/01/2007.

Detto strumento urbanistico (P.R.G.) risulta superato e non adeguabile ai cambiamenti sociali, territoriali e normativi che sono intervenuti, sia con riferimento alle nuove e differenti esigenze e sensibilità del sociale e sia con riferimento ai sopravvenuti strumenti di pianificazione sovraordinata, di tipo ambientale, paesaggistica e territoriale (es. PTCP, DRAG, PPTR, ecc.). Si è reso necessario, pertanto, avviare l'iter per l'adozione del nuovo PUG.

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 22/10/2018 veniva formulato l'atto di indirizzo, finalizzato all'avvio del processo di formazione del PUG, in relazione alle seguenti tematiche:
 - Gestire la crescita ed il cambiamento, anche a livello di resilienza urbana;
 - Proteggere l'ambiente, monitorare il patrimonio comune, arrestare la perdita di biodiversità ed il consumo di suolo, spostando il fulcro delle trasformazioni urbane dall'espansione alla rigenerazione qualitativa;
 - Determinare gli usi ammissibili del territorio, esplicitando le metodologie utilizzate e rendendo pubbliche e partecipate le scelte riguardo ai pesi da assegnare ai singoli parametri considerati;
 - Definire una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici, così come il risparmio idrico;

- Facilitare gli spostamenti in modo vivibile e sostenibile, privilegiando, nell'ambito urbano, gli spostamenti a piedi ed in bicicletta;
- Promuovere lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e naturali, coniugando funzioni produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi agricoli periurbani;
- Affermare il valore economico e paesaggistico delle colture d'eccellenza, quali vigna, olivo, ortaggi e fiori, promuovendo uno sviluppo complessivo del settore agricolo che enfatizzi il "valore aggiunto" generato da un paesaggio di qualità, determinando di conseguenza una riconoscibilità identitaria delle produzioni leveranesi;
- Progettare il "reame pubblico" (la rete dei luoghi pubblici che costituisce il capitale sociale della Comunità), in modo da garantire la piena accessibilità degli spazi, supportare lo sviluppo delle arti, della cultura e dell'apprendimento in ogni età, favorire l'incontro, il gioco, il tempo libero, l'espressione di sé;
- Dare forma allo sviluppo (promuovere una visione organica e complessiva in cui tutti generino esternalità positive per il "Sistema Comune"), supportando la nascita e la sperimentazione di idee imprenditoriali e dell'agire cooperativistico;
- Sostenere la cooperazione sovracomunale nelle scelte territoriali per rafforzare un'identità condivisa con i Comuni della Terra d'Arneo.

Gli atti amministrativi e la programmazione strategico - operativa

Ai sensi dell'art. 3 della L.R n.21 del 29.07.2008, è stato redatto il DPRU (Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana) all'interno del quale vengano definiti gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale; gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi di rigenerazione urbana; le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi; le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e attuazione dei programmi; i criteri per valutare la fattibilità dei programmi; i soggetti pubblici da coinvolgere e le modalità di selezione dei soggetti privati. Al fine di perfezionare il processo di pianificazione urbana è stato redatto il Documento Programmatico Preliminare (DPP), atto propedeutico all'elaborazione del PUG, così come previsto Nel DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale). La redazione del DPP è necessaria per conoscere e interpretare la realtà territoriale e urbana e le sue dinamiche, gli obiettivi di indirizzo politico e la consapevolezza delle proprie risorse, come dei limiti, delle criticità e delle potenzialità necessari per cogliere gli elementi di originalità, unicità e riconoscibilità sui quali fondare la propria visione strategica di sviluppo.

Il Comune di Leverano con D.G.C. n. 25 del 06.02.2023 proponeva al Consiglio Comunale l'adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) e del Rapporto Preliminare di Orientamento (RPO) la cui approvazione è propedeutica all'avvio per la redazione del PUG. Nelle more, lo strumento urbanistico in vigore nel Comune di Leverano è il PRG.

La politica di valorizzazione della città rappresenta una svolta per la città stessa, volta ad avviare un processo di crescita virtuoso e positivo.

Il distretto urbano del commercio – strumento di valorizzazione

Il distretto urbano del commercio, inteso come strumento di riqualificazione dei centri urbani, riveste una particolare rilevanza nell'ambito dello sviluppo stesso del commercio. A tal proposito il Comune di Leverano ha costituito unitamente alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, Confesercenti Puglia e Confcommercio Lecce, il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Leverano, ai sensi del Regolamento Regionale 15/2011, individuando un'area sulla quale intervenire per realizzare tutti gli obiettivi sopra esplicitati. È necessario, inoltre,

- costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto,
- promuovere e realizzare una politica organica tra gli operatori per valorizzare il commercio urbano e per favorire la relazione commercio-turismo;
- proporre e definire i progetti di valorizzazione commerciale, che potrebbero limitare la vendita di alcuni prodotti rispetto ad altri, nonché disporre divieti, orari e misure di agevolazione fiscale;
- promuovere interventi di riqualificazione urbana;
- attuare azioni di promozione dell'area finalizzate alla rivitalizzazione della rete distributiva e dei mercati e ad aumentare l'attrattività, attività di promozione e marketing del DUC;

L'area interessata dal distretto, definita nel disegno sottostante, riguarda l'area confinante con le vie: via XXIV Maggio, via G. Ungaretti, via Trilussa, via G. Giusti, via Fratelli Rosselli, via Leuca, via Po, via della Libertà, via Montessori, via U. La Malfa, via U. Giordano, via G. Garibaldi, via Carmiano, via V. Paisiello, via Circonvallazione Salentina, via Macchiavelli, via Catone, via Puglia, via Campania, via Canne, via Cesarea, via Emilia, via dell'Uva, via Marche, via Cesarea.



Il perimetro del Distretto Urbano del Commercio di Leverano

REGOLAMENTO E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n.24/2015, del Regolamento Regionale n.11/2018 e, più in generale, della normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore, fissano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, le possibilità di localizzazione di eventuali nuove medie strutture di vendita e le norme sul procedimento amministrativo per le nuove autorizzazioni.
2. L'insediamento di Grandi Strutture di Vendita è disciplinato dalla L.R. n.24/2015, dal R.R. n.11 del 10 settembre 2018 e dal R.R. n. 10 del 20 luglio 2020

Art. 2 - Criteri generali di presenza e localizzazione

1. La localizzazione di nuove medie strutture di vendita nel territorio comunale di Leverano è ammessa nel rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni, degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, degli standard di parcheggio previsti dall'art. 4 del presente regolamento, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso e, più in generale, delle disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2015 e del R.R.11/2018.

Art. 3 - Possibilità insediative e zone di localizzazione

1. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 2, potrà avvenire secondo le seguenti possibilità e localizzazione, per tali tipologie dimensionali:

- a) Medie strutture di vendita di tipo M1 (da 251 a 600 mqv) in tutto il territorio comunale
- b) Medie strutture di vendita di tipo M2 (da 601 a 1.500 mqv) in tutto il territorio comunale
- c) L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 (da 1.501 a 2.500 mqv) è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie

Art. 4 - Standard di parcheggio

1. I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale. In particolare, i parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dagli stessi.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la disponibilità dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.
3. Gli Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita, sono i seguenti:

	<i>M1</i> <i>MQ. 251-600</i>	<i>M2</i> <i>MQ. 601-1.500</i>	<i>M3</i> <i>MQ. 1.501-2.500</i>
<i>Alimentare/Misto</i>	0,7 mq.	1 mq.	1,5 mq.
<i>Beni Persona</i>	0,5 mq.	0,8 mq.	1 mq.
<i>Altri Beni e Beni Basso Impatto</i>	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

4. I parcheggi pertinenziali possono essere disponibili entro un raggio di 400 metri dalla struttura, calcolati per la via pedonale più breve.
5. Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
6. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
7. Il cambiamento o l'ampliamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.
8. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.
9. Non è in nessun caso possibile derogare agli standard di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 5 - Deroghe agli standard pertinenziali

1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 4, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:

- a) Interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali.
- b) Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:

- fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari -miste;

- fino al 100% per le strutture non alimentari.

- c) Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita accedente all'esercizio di vicinato.
- d) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.
- e) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone D-C): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.

2. La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano e sostenere il Distretto Urbano del Commercio.

3. Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.

Art. 6 - Requisiti di accessibilità delle strutture

1) La localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) Per centri commerciali di interesse locale, aree commerciali integrate “piccole”: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura.
- b) Per strutture di vicinato, M1 e M2 non sono previsti requisiti.

2) In caso di domande concorrenti l’accessibilità da una strada con carreggiate a doppia corsia con svincolo (tipi A, B e D comma 2, art. 2, D.L.vo n. 285 del 30/04/92, (Codice della strada) verrà considerata verrà considerata titolo preferenziale per l’attivazione o l’ampliamento di strutture di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

3) Per le medie strutture M3 i comuni prevedono i requisiti di accessibilità negli strumenti di programmazione e incentivazione di cui all’art. 12 della legge, tenuto conto del grado di urbanizzazione dell’area di insediamento, della raggiungibilità pedonale, della popolazione residente nell’area primaria di gravitazione.

4) In assenza di strumenti di programmazione comunale, le medie strutture M3 alimentari rispettano i requisiti di accessibilità di cui al comma 1, lett. a).

Art. 7 - Idoneità urbanistica e paesaggistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Fino a quando i comuni non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della legge sono da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:

a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d’uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.

b) Per medie strutture di vendita di tipo M3: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d’uso commerciale e siano previste dai criteri per il rilascio di medie strutture di vendita. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.

c) Per grandi strutture di vendita: aree in cui sia prevista, negli strumenti urbanistici comunali, la relativa destinazione d’uso commerciale.

2. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, le strutture commerciali esistenti legittimamente insediate sono considerate urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia dimensionale e dei settori merceologici autorizzati.

3. Le aree individuate come idonee ai sensi dei commi precedenti dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 5 e risultare compatibili con i piani regionali sovraordinati vigenti (ad esempio Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR), Piano di Tutela delle Acque (PTA), Piano Assetto Idrogeologico (PAI),ecc.).

Art. 8 - Previsione degli insediamenti di interesse sovra comunale

Si considerano di attrazione sovracomunale le strutture definite dal comma 10 dell'articolo 16 della legge e quelle per le quali il rapporto tra superficie di vendita da autorizzare e residenti nel Comune interessato è pari o superiore a 0,2.

Le pianificazioni comunali che prevedono strutture di interesse sovracomunale vengono trasmesse ai comuni confinanti almeno trenta giorni prima della loro approvazione, al fine della espressione di eventuali osservazioni circa gli effetti della localizzazione prevista sulla propria rete commerciale. Le osservazioni si basano su quanto previsto dai propri strumenti di programmazione e sono inviate all'Osservatorio regionale sul commercio.

Nel caso di centri commerciali e altre strutture di interesse locale, così come definite dall'articolo 16 della legge, tali osservazioni sono considerate nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 9 - Disciplina del procedimento di valutazione delle domande

I Comuni determinano i criteri e i parametri per la verifica della sostenibilità e dell'impatto delle nuove strutture, anche assegnando punteggi di priorità, sulla base delle seguenti indicazioni generali:

a) verifica di compatibilità socio-economica-occupazionale costituita da:

- Dotazione di servizio al consumatore, favorendo gli insediamenti di nuove strutture nelle aree con minore dotazione di servizio;
- ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
- Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la stessa;

b) verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesaggistica:

- condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi di trasporto pubblico locale;
- presenza di spazi pubblici;
- integrazione funzionale con i sistemi dei servizi comunali con l'assetto urbano;
- rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- impatto acustico;
- aumento di traffico generato dal nuovo insediamento;

c) riduzione dell'impatto delle strutture di vendita ai fini del contenimento dell'uso del territorio favorendo i progetti che prevedono:

- la realizzazione di parcheggi multi-piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità;
- l'insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana.

I Comuni privilegiano proposte progettuali che contengano la disponibilità a realizzare misure di mitigazione degli impatti generati.

Art. 10 - Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

1. In linea con quanto disposto dal D. Lgs. 222/2016 l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale SUAP del Comune di Leverano.

2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del SUAP, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, provvede a comunicare all'istante l'avvio del procedimento indicando, tra le altre cose, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti.

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

5. Qualora entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta (silenzio assenso).

6. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro 1 (uno) anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 24/2015.

Art. 11 - Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

Art. 12 - Subentro nella gestione, sospensione temporanea e cessazione di attività delle medie strutture di vendita

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 6 (sei) mesi dalla data della morte del titolare o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al precedente comma, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

4. La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP.

5. Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è obbligatorio allegare la notifica ai fini sanitari.

Art. 13 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”, del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11, della disciplina legislativa sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990) e, più in generale, della vigente normativa statale e regionale.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INTRODUZIONE

La Regione Puglia con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ha approvato il Codice del Commercio, una legge quadro che trasforma la complessa normativa esistente in un sistema di norme razionali e coordinate puntando a semplificare il quadro degli adempimenti ai quali sono sottoposti sia gli operatori che le amministrazioni. L'art. 12 del Codice del Commercio "Strumenti comunali di programmazione e incentivazione" prevede l'adozione da parte dei comuni del Documento strategico del commercio. Tale documento, in relazione al commercio su area pubblica, prevede sempre nell'art. 12 l'obbligo di fotografare "la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento" e, per quanto concerne la parte programmatica, di definire "i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

- 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
- 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
- 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
- 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
- 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate."

Il codice del Commercio nell'articolo 3 prevede poi la successiva emanazione da parte della Regione Puglia di una serie di regolamenti attuativi, in attesa dell'approvazione dei quali sarebbero rimasti in vigore quelli vigenti, fra cui uno relativo al commercio su aree pubbliche che definisca nel merito:

a) i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni previste al comma 3, i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale.

Il regolamento attuativo relativo al commercio su aree pubbliche è stato il primo, fra quelli previsti, ad essere promulgato dalla Regione Puglia che con la delibera di Giunta Regionale numero 196 del 21/02/2017 ha adottato il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4. Il presente documento, pertanto, disciplina il commercio su aree pubbliche all'interno del territorio comunale di Leverano, sulla base della Legge regionale 24/2015 Codice del Commercio e del successivo Regolamento attuativo n.4/2017.

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche

Titolo I: il commercio su aree pubbliche

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Leverano ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "Decreto Legislativo"), della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 (di seguito indicata come "Legge Regionale") e del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 numero 4 (di seguito indicato come "Regolamento Regionale")

2. Il presente regolamento, le schede e le planimetrie allegate costituiscono il "Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche" di cui all'articolo 12 comma 4 lettera d) della Legge Regionale. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

Art. 3 - Validità del regolamento

1. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 4 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 lettere d), e) ed f) della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale delle aree pubbliche;

b) assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente e massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi esistenti;

- c) salvaguardare e riqualificare il centro storico mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento della rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- e) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell'attività di vendita;
- f) migliorare le condizioni di lavoro degli operatori su area pubblica e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- g) garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;
- h) garantire la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- i) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini della presente Disciplina si intendono per:

- a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
- e) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- f) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
- i) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato rescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
- k) miglitoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- l) scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- m) posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- n) società, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, società di capitali e cooperative;
- o) settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del Decreto;
- p) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del Decreto;
- q) imprenditori agricoli, i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963 n° 59 ovvero che abbiano effettuato comunicazione di inizio attività ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228;
- r) spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s) spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- t) Suap, lo Sportello Unico per le attività produttive istituito ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°112.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione: tipo A

b) in forma itinerante: tipo B.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune di Leverano. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice del Commercio;

b) il settore o i settori merceologici;

c) l'impegno al rispetto del CCNL;

La SCIA abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita a domicilio, come definita all'art. 4 del Codice del Commercio.

4. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

5. Il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di tipo A, può essere:

a) annuale, qualora si svolga per tutto l'anno, con cadenza giornaliera o settimanale;

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni

Art. 7 - Posteggi

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
2. La concessione del posteggio ha la durata di dodici anni, salvo le concessioni temporanee previste nel presente Regolamento e le eventuali altre disposizioni fissate dal Comune esclusivamente per i posteggi di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento Regionale.

Art. 8 - Istruttoria della domanda

1. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune di Leverano
2. Il Suap provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento al pubblico.
3. Procede, quindi, alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
4. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.
5. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e il Suap è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.
6. Qualora, a causa dei ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine di novanta giorni, elementi ostativi nell'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal ricorrente.
7. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.
8. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune:
 - pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari.
 - comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.

9. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente ovvero a delegare per iscritto persona di fiducia; in difetto, l'operatore che non si presenta nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.

Art. 9 - Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del dirigente/funzionario responsabile della struttura comunale competente utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

Art. 10 - Partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

Art. 11 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

Art. 12 - Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio di tipo A

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio nel comune di Leverano è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni.
4. Il Regolamento Regionale, nell'art. 2 comma 7, individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.
5. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.
6. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere.
7. È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
8. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 13 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il comune di Leverano fa pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire al Comune nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dal comune e decorso il quale la stessa istanza deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate;

c) esclusivamente in caso di parità di punteggio fra gli operatori, gli ulteriori criteri di cui all'art.30, comma 4 lettera c) della Legge Regionale assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità dei seguenti parametri:

- anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;

- data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

- assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;

- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;

- stato di disoccupazione;

- invalidità;

- carico familiare;

d) con l'emanazione del bando verranno indicati i punteggi da attribuire nei punti a) e b) e c) del presente articolo.

5. La ripartizione per merceologia dei posteggi nei mercati e nelle fiere può essere disposta esclusivamente dai provvedimenti di cui all'articolo 12 del Codice del Commercio.

6. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:

a) produttori agricoli;

b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art. 14 - Concessioni temporanee di posteggio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi;

2. Il Comune per le manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni;

3. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata;

4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 13 per le autorizzazioni di tipo A;

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato;

6. La graduatoria è pubblicata dal Comune almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Art. 15 - Subentro nella gestione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6 del Codice del Commercio. Il cedente, contestualmente, deve restituire entro i termini suindicati il titolo autorizzatorio.
3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, entro sei mesi dalla data della morte del titolare, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al Comune di Leverano la prosecuzione dell'attività per un anno.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario compresa l'anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al SUAP del Comune di Leverano che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Quando il subingresso riguarda la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è allegata la notifica ai fini sanitari

Art. 16 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. Il titolo abilitativo è revocato:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso;

c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro sei mesi dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

e) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.

2. Il Suap, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è, altresì, sospesa dal dirigente/funziario responsabile della struttura comunale competente nei casi previsti dall'art. 29, comma 3 e 4, del D.Lgs 114/98.

4. La revoca o la sospensione del titolo amministrativo dovrà essere notificata all'operatore con apposito provvedimento scritto, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, secondo le disposizioni di cui alla Legge nr. 241/1990 e s.m.i..

Art. 17 - Cessazione

1. Oltre che nei i casi di revoca dell'autorizzazione, l'attività di commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi:

a) morte del titolare, senza che gli eredi facciano valere i diritti di successione nei termini della legge;

b) SCIA del soggetto titolare, con conseguente restituzione dell'autorizzazione al Comune.

Art. 18 - Vendita a mezzo veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati secondo le norme vigenti ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 19 - Normativa igienico-sanitaria e sicurezza

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande è subordinato alla notifica ai fini sanitari.
3. Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. In ogni caso detto commercio deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
4. Ogni operatore al termine delle operazioni di vendita ed in prossimità della chiusura del mercato ha l'obbligo di recuperare tutti gli imballaggi e sfalci, raccogliere tali rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 20 - Assenze

1. Il concessionario di posteggio non presente nell'area del mercato o della fiera entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
2. Nel computo delle assenze, non si considerano:
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
 - c) le assenze dovute per causa di forza maggiore;

Art. 21 - Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere

1. Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la variazione della giornata di mercato, la soppressione definitiva di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
 - b) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati.

2. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi, disporre lo spostamento definitivo dei mercati e delle fiere o la loro sostituzione con altri mercati o fiere di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti, esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12 della Legge Regionale.

3. In tale evenienza la riassegnazione dei nuovi posteggi spetta in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 30 comma 4 della L.R. 24/2015, e senza necessità di esperimento della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del sopracitato articolo 30.

4. Il disposto del comma 2, non si applica al trasferimento temporaneo di mercati.

5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee, adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di migioria o cambio posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 30, comma 4 della Legge Regionale.

6. Per la valorizzazione e la promozione di mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del SUAP per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese

Art. 22 - Trasferimento di mercati, posteggi e fiere

1. Lo spostamento definitivo o il trasferimento dei mercati e delle fiere che si svolgono in area urbana, è disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

2. Quanto previsto dal precedente comma non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, delle fiere e dei posteggi, salvo, ove possibile la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo dei mercati;

3. Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'articolo 12 della Legge Regionale e all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale;

4. Se il trasferimento del mercato è parziale e interessa non più del 40% dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi, effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 22 comma 4.

5. Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40% dei posteggi, la riassegnazione dei nuovi posteggi viene effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del precedente articolo 22, comma 4.

6. Il trasferimento di tutto il mercato e delle fiere è deliberato dal Consiglio Comunale, mentre il trasferimento dei singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, può essere disposto dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare le relative planimetrie.

Art. 23 - Trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere

1. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

2. Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;

3. La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.

4. Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

Titolo II: I mercati

Art. 24 - Definizione di mercato

1. Per mercato si intende “l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi”.

2. I mercati in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) Annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell’anno. Essi a loro volta si distinguono in :

I. Mercato giornaliero, si svolge tutti i giorni della settimana;

II. Mercato settimanale, si svolge ogni giovedì della settimana.

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni.

3. Il Comune può prevedere l’articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione, nonché prevedere mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

Art. 25 - I mercati comunali di Leverano

1. I mercati comunali inseriti nella programmazione comunale, con la relativa articolazione, numero e localizzazione dei posteggi, sono individuati nel paragrafo 4.6

Art. 26 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto diverso. In tal caso l’Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l’attività sul mercato.

Art. 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree interessate allo svolgimento del mercato vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento delle operazioni.
2. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

Art. 28 - Procedure per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati

1. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A ed è indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento;

Art. 29- Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione

1. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione
2. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi. E' altresì vietato richiamare l'attenzione dei passanti con urla o parlando ad alta voce e illustrare la merce.
3. È vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.
4. È consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, (non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata) trascorsi sessanta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.
7. È vietata anche la semplice e temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

Art. 30 - Orario di vendita

1. Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività del mercato, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
2. Gli orari del mercato devono tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.
3. L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.
4. L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.

Art. 31 - Festività

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo esso si svolge regolarmente, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

Art. 32 - Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico in cui è inserito.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale.
3. Ai concessionari è fatto obbligo:
 - a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
 - b) di osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;
 - c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. n. 228/2001 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al registro delle imprese ai sensi del disposto dell'art. 2 dello stesso D. Lgs., possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le misure vigenti in materia di igiene e sanità.

2. Il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;

b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;

d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.

3. È consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) dodicennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) dodicennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al SUAP a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

5. I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

6. La vendita diretta effettuata dai produttori agricoli, ad eccezione delle giornate di svolgimento del mercato e delle manifestazioni fieristiche, è consentita nell'area mercatale ricompresa in Via Emilia.

Art. 34 - Posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale

1. Il Comune può individuare all'interno dei mercati comunali un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;
2. Il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - f) miglioria (eventuale) a favore di soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale già ivi concessionari;
 - g) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, anche come spuntista, documentata dalla ricevuta del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
 - h) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
 - i) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

Art. 35 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. È considerata valida la presenza di un dipendente dell'operatore commerciale o di un collaboratore familiare, purché muniti di delega e dell'autorizzazione amministrativa in originale.

5. L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dall'incaricato che provvede a comunicarle mensilmente all'ufficio Commercio e Attività Produttive. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili.

Art. 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Agente incaricato, procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore non alimentare, e viceversa salvaguardando le norme in materia igienico-sanitaria

2. In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 36, comma 1, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dall' Agente incaricato per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, tenendo conto della maggiore anzianità di presenze nel mercato determinata in base del numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale, indipendentemente dei prodotti trattati.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati avviene in primo luogo a favore delle medesime categorie di soggetti ed è effettuata dal Comune esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 37 - Miglioria e scambio di posteggio

1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della Legge Regionale, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio) in un mercato o in una fiera, il Comune di Leverano avendo garantito nelle forme più idonee, adeguata informazione agli operatori in esso presenti, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 30, comma 4.

2. È consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

Art. 38 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono autorizzati dall'Amministrazione Comunale, di norma, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione di posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

Titolo III: fiere

Art. 39 - Definizione di fiera e norme generali

1. Per fiera si intende "la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività".
2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.
3. Le fiere Comunali sono suddivise in settori merceologici. Nell'ambito delle fiere Comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi della Legge Regionale, appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura di due per ogni fiera. Nel Comune di Leverano si svolgono annualmente le seguenti fiere cittadine individuate nel paragrafo 3.1.5
4. Le Fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 24/2015, art. 12.
5. Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resi disponibili per ogni singola fiera, il Comune può istituire riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 30 comma 8 della Legge Regionale. L'entità della riserva è stabilita nella seguente misura:
 - a) Portatori di handicap e Associazioni di commercio equo e solidale: il 5% dei posteggi del mercato.
6. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla l.r. 24/2013.
7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere specializzate o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di

operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del SUAP per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie

Art. 40 - Procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere

1. Il rilascio delle autorizzazioni ed occupazione dei posteggi nelle fiere cittadine è disciplinato da apposito bando comunale.
2. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere comunali è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 41 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare taluni posteggi ai produttori agricoli procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 34 del presente regolamento.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Art. 42 - Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni

1. Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare può riservare taluni posteggi a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 35 del presente Regolamento.

Art. 43 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte dell'Agente incaricato, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per i soli giorni di svolgimento della fiera, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria
- b) inserimento degli altri operatori presenti, tenendo conto della maggiore anzianità di presenza nella fiera, determinata in base del numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della Legge Regionale.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti

aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad altri operatori e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 44 - Prescrizioni

1. È obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
2. Non è ammessa nell'ambito della fiera ed entro un raggio di mt. 100 la vendita itinerante
3. È tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

Art. 45 - Fiere promozionali. Norme generali.

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare (artigiani, opi)
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

Art. 46 - Fiere straordinarie. Norme generali.

1. Per Fiera straordinaria si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare (artigiani, opi)
3. La fiera straordinaria è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

Titolo IV: posteggi isolati

Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio nei posteggi isolati

1. Per posteggio isolato (o sparso o fuori mercato), si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale.
2. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della Legge regionale e dell'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 48 - Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche

1. I posteggi isolati istituiti nel territorio comunale, con la relativa ubicazione e caratteristiche dimensionali e tipologiche, sono di seguito riportati

<i>Ubicazione</i>	<i>Numero posteggi</i>	<i>settore merceologico</i>	<i>Dimensioni posteggi Mq.</i>
<i>Area mercatale</i>	2	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Pertini</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Pertini</i>	1	ALIM	4 x 8 = 32
<i>P.zza Vittime della strada</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Fiamme Gialle</i>	1	ALIM/SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Mazzini</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>P.zza Biasi</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>Zona Mennula</i>	1	ALIM/SPAB	4 x 8 = 32
<i>Largo I° Maggio</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>Area Cimiteriale</i>	2	PIANTE E FIORI	4 x 8 = 32
<i>Palazzetto</i>	1	SPAB	4 x 8 = 32
<i>Parco Padula</i>	1	ALIM/SPAB	4 x 8 = 32

Art.49-Aree in cui è consentita la installazione di chioschi bar su suolo pubblico

E' possibile rilasciare con cessioni di suolo pubblico per attività di bar e paninoteca operanti in strutture autorizzate, mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico,es. chioschi nelle aree con destinazione urbanistica verde attrezzato individuate all'art. 73 del P.R.G., con esclusione

delle aree ove sono presenti posteggi isolati.

Le caratteristiche tecniche specifiche di tali occupazioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni saranno individuate dall'ufficio preposto.

A tali casi si applicano le norme comunali vigenti in materia di occupazione suolo pubblico.

Titolo V: commercio itinerante

Art. 50 - Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività.

2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio;
- b) il settore o i settori merceologici;
- c) l'impegno al rispetto del CCNL.

3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4 del Codice del Commercio.

Art. 51 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

Art. 52 - Limitazioni e divieti

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è di norma consentito in tutto il territorio comunale.
2. È vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
3. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
4. Il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle vie del Centro Storico.
5. Nelle strade e zone cittadine non interdette al commercio itinerante, lo stesso dovrà essere esercitato con veicoli di tonnellaggio non superiore a 3,5, che siano in norma con leggi per la circolazione stradale, e dei comparti di competenza, nel rispetto della segnaletica stradale, delle leggi anti-inquinamento e della viabilità pedonale e veicolare.
6. Il Comune per motivi di igiene e di traffico, può disporre che il commercio in forma itinerante si svolga, sia pure temporaneamente e nel rispetto della norma, in alcune aree di parcheggio.
7. E' fatto divieto di utilizzare il posteggio per altra attività che non sia quella autorizzata.
8. E' vietato, altresì, manipolare ovvero eseguire lavori di trattamento di merci e prodotti all'interno della struttura assegnata.

Titolo VI: norme finali e transitorie

Art. 53 – Canone unico mercatale

1. Le concessioni per occupazione del suolo sono assoggettabili al pagamento del canone unico mercatale nelle misure stabilite dalle vigenti norme, con le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali.

Art. 54 - Verifica della regolarità contributiva e fiscale

1. La verifica della regolarità contributiva e fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) della Legge Regionale n. 24/2015 è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno dal Comune sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal Comune dove l'operatore ha avviato l'attività.

2. La verifica è effettuata dai Comuni o, con le stesse modalità, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale n. 24/2015.
3. L'attestazione di regolarità contributiva e fiscale è richiesta direttamente dall'operatore o da un suo delegato.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione l'operatore o suo delegato trasmettono:
 - a) ricevuta di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b) ricevuta di pagamento F24 relativi ai versamenti INPS e INAIL riferite all'ultimo anno;
 - c) ricevuta del pagamento del canone mercatale riferita all'ultimo anno
5. Tale articolo troverà applicazione con l'emanazione delle sanzioni da parte della Regione Puglia.

Art. 55 - Sanzioni

1. Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98 e a quanto disposto in materia dall'art. 61 dalla Legge Regionale n. 24/2015, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco e/o il Dirigente dell'Area Attività Produttive del Comune di Leverano. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Art. 56 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive unitamente all'intero Documento strategico del commercio, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 57 - Concessioni in scadenza 2017/2020

1. Al rinnovo delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza si applicano i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n 1969 del 07 dicembre 2020 : Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

Le autorizzazioni/concessioni in scadenza nei periodi successivi al 31.12.2020 verranno rinnovate secondo quanto sarà previsto dalla normativa vigente.

Art. 58 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia

Art. 59 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

PREMESSA

Il Comune di Leverano, per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti dei carburanti, per le modifiche o l'ammodernamento degli stessi, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri e parametri così definiti:

1. semplificazione delle procedure per l'apertura e modifica degli impianti;
2. definizioni delle zone omogenee comunali e indici di edificabilità;
3. definizioni delle tipologie, superfici e distanze tra impianti;
4. criteri d'incompatibilità degli impianti;
5. flessibilizzazione degli orari minimali di apertura e turnazioni;
6. sviluppo delle attività commerciali integrative sugli impianti;
7. ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla L.R. n. 23/2004;

provvede ad emanare il proprio regolamento in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti REGOLAMENTO REGIONALE 10/01/2006, n. 2, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 527 del 13/01/2006, inerente la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

STATO DEI LUOGHI

Attualmente, sul territorio Comunale di Leverano insistono i seguenti impianti n. 6 impianti di distribuzione carburanti, come da elenco seguente:

DENOMAZIONE TITOLARE	DENOMINAZIONE GESTORE	INDIRIZZO
CARRIERO ENERGY S.R.L	CARRIERO ENERGY S.R.L	S.P. PER PORTO CESAREO
MANNI PETROLI SRL	PERRONE COSIMO	S.P. LECCE-ARNESANO
APISEM S.R.L.	CAGNAZZO CARBURANTI DI CAGNAZZO SALVATORE & C. S.N.C.	VIA PORTO CESAREO
BASILE PETROLI S.P.A.	RE MASSIMO	PROV.LE LEVERANO- VEGLIE
CONVERSANO SRL	CONVERSANO SRL	VIA CESAREA
ENI- AGIP	LANDOLFO STEFANO	VIA COPERTINO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Il Comune di Leverano, ai sensi delle seguenti normative:

- Art. 16 del D.L. 26/10/1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla Legge 18/12/1970, n. 1034;
- Art. 4, comma 4, lettera c, della Legge 15/03/1997, n. 59;
- D.Lgs. 11/02/1998, n. 32, così come modificato dal D.Lgs. 08/09/1999, n. 346 e dal D.L. 29/10/2009, n. 383, convertito con modificazioni in Legge 28/12/1999, n. 496;
- L.R. 16/04/2015, n. 24;
- Regolamento Regionale n. 11 del 28/03/2019;

esercita le funzioni amministrative in materia di:

a)disciplina degli impianti di distribuzione, anche automatica, dei carburanti;

b)programmazione locale per la razionalizzazione degli impianti esistenti nel proprio territorio, individuazione delle nuove aree di localizzazione;

c)fissazione delle modalità e dei termini.

2. DEFINIZIONI

1)Ai fini dell'applicazione della del presente regolamento si intendono per:

a)carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

b)distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

- Una o più pompe o altro sistema di adduzione;
- Uno o più contatori o misuratori;
- Una o più pistole o valvole di intercettazione;
- Le tubazioni che li connettono;

c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

- d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
- f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
- h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
- i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
- j) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- k) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
- l) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
- m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1) Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da selfservice sia pre-pagamento che post-pagamento;
- b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento;
- c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

2) I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con handicap.

3) Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:

- a) Apertura nuovi impianti;
- b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
- c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
- d) Dismissione.

6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

4. COMPITI DEL COMUNE *Verifiche*

1. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs.n. 346/99.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11/02/1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1999.
3. I comuni entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accertano presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

5. Incompatibilità

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
 - a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.
2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
 - a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
 - b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il comune competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

6. Zone territoriali omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

7. Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

8. Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. I comuni possono riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.
4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

9. Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili.

Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:

- a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal comune nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;
- b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;

2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa

dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

10. Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.

2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.

3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

11. Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:

- a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
- b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

- a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
- b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
- c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal comune.

12. Attività integrative

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.

2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

13. Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

14. Autorizzazione per nuovi impianti

1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l'impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) la località in cui si intende installare l'impianto;
- c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
- d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
- e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

3. Il SUAP verifica:

- a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
- b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

15. Modifiche

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.
2. per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.
4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

16. Potenziamento e ristrutturazione totale

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza

di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

17. Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;

b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

18. Impianti marini e avio

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

19. Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

20. Collaudo

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.

2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.

3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.

4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

21. Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.

2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.

3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

Orari e turnazioni

22. Principi generali

1. I comuni determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

23. Orari di apertura – assistenza automobilisti in condizione di disabilità – self-service - turni di riposo

1. I comuni, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), possono determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della l.r. 18/2015.
4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

24. Servizio notturno - ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al comune che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.

3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

25. Deroghe

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.

2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

26. Cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

27. Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la procedura di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

2. Ai comuni, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della l.r. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

28. Comunicazioni alla Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

29. Esame delle domande precedenti

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

30. Adeguamento e prevalenza del regolamento

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dall'art. 44 della legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare i propri regolamenti ai criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento. In assenza o difformità della regolamentazione comunale si applicano in via sostitutiva le disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, i comuni possono individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
3. Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente regolamento.

Disposizioni finali

1. I Regolamenti inclusi nel presente Documento Strategico del Commercio entrano in vigore a decorrere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.